

ACCORDO QUADRO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI E DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE OSPEDALIERE ED ALTRO MATERIALE.

TRA

CUP 2000 S.p.A., con sede in Bologna, Via Del Borgo di San Pietro, 90/C, C.F. e P.IVA n°04313250377, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Fosco Foglietta, domiciliato per la carica presso la sede della Società, (di seguito "CUP 2000");

E

..... con sede legale a – P.IVA C.F.
in persona di, con poteri di rappresentanza,
domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito "Fornitore")

..... con sede legale a – P.IVAC.F.
....., in persona....., domiciliato per la carica presso la sede
della Società (di seguito "Fornitore"),

..... con sede legale a – P.IVA C.F.
in persona di, con poteri di rappresentanza,
domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito "Fornitore ")

Questi ultimi di seguito anche congiuntamente "Fornitori",

PREMESSO CHE

- CUP 2000 SPA ha la necessità di affidare, mediante Accordo Quadro con tre operatori, ai sensi dell'art.59 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore, l'esecuzione dei servizi di supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche ospedaliere ed altro materiale;
- si ritiene necessario pervenire alla stipula di un apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali i Fornitori si obbligano ad eseguire le prestazioni che saranno oggetto di singoli affidamenti seguendo l'ordine della graduatoria definita in esito alla procedura aperta, partendo dalla prima classificata e procedendo, per gli affidamenti successivi, nel rispetto dei criteri di rotazione e parità di trattamento.
- ai fini suddetti è stata indetta apposita gara a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 59 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito della quale è risultata aggiudicataria prima in graduatoria la ditta aggiudicataria seconda in graduatoria la ditta.....e aggiudicataria terza in graduatoria la ditta

- che il secondo e il terzo classificato hanno accettato di allineare il prezzo rispettivamente offerto in sede di gara a quello offerto dal primo classificato;
- con determinazione presidenziale é stato a definitivamente aggiudicato alle predette Ditte l'accordo quadro;

tutto ciò premesso, si rende ora necessario procedere alla sua stipulazione.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Con il presente accordo CUP 2000 affida ai Fornitori, che accettano alle condizioni dello stesso e negli atti in esso richiamati ed allegati, impegnandosi ad eseguirli, i servizi di supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche ospedaliere ed altro materiale nel rispetto anche delle modalità descritte nel capitolato.

Il presente Accordo fissa le condizioni per l'attivazione dei singoli ordinativi dei servizi che CUP 2000 avrà necessità di affidare nell'arco di tempo di vigenza dell'accordo e dell'eventuale rinnovo, se ed in quanto attivato.

L'attivazione dei servizi avviene mediante emissione di singoli ordinativi, nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata e col criterio di rotazione e parità di trattamento; i singoli contratti si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dei Fornitori.

Ciascun ordinativo includerà, in particolare:

- il numero di pagine da lavorare ed immagini da produrre;
- il tipo di lavorazione richiesto;
- la tempistica da rispettare;
- l'importo dell'ordinativo;

I Fornitori non avranno nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, rimanendo in capo a CUP 2000 la valutazione discrezionale e collegata alle proprie esigenze organizzative in merito all'emissione dei singoli ordinativi. Con la sottoscrizione dell'accordo, pertanto, CUP 2000 non si obbliga ad assegnare una quota minima di servizi.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e i Fornitori devono conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, i Fornitori attestano:

- di avere esaminato e debitamente valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi dell'accordo quadro e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;

- di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale idoneo tali da permettere l'esecuzione dei servizi compresi nell'accordo quadro;
- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti applicabili ai servizi oggetto dell'accordo, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste ed assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze.

L'inadempienza dei Fornitori alla presa in consegna dei servizi di cui al capitolato d'appalto oggetto dei singoli ordinativi emessi in dipendenza del presente accordo ovvero il mancato rispetto delle tempistiche ivi previste, dà facoltà alla stazione appaltante di risolverlo relativamente al fornitore inadempiente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, salvo il risarcimento del maggior danno.

I Fornitori riconoscono che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potranno richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

CUP 2000, in caso di risoluzione dell'accordo nei confronti di uno dei Fornitori risultati aggiudicatari, procederà allo scorrimento della graduatoria, interpellando i soggetti ivi collocati seguendone l'ordine, inserendo nell'accordo, con apposito atto aggiuntivo, il soggetto che accetterà di allineare la propria offerta a quella del primo classificato.

ARTICOLO 2 – RAPPRESENTANZA DEI FORNITORI - IL REFERENTE

I Fornitori devono nominare un Referente di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'accordo, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, preposto alla direzione del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente accordo.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono e deve regolarmente aggiornare il Direttore dell'esecuzione dell'accordo nominato da CUP 2000 sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Fornitore in sua temporanea sostituzione. CUP 2000 si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato da CUP 2000 dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Fornitore. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per

gli effetti di legge.

Il Referente nominato da è il Sig. telefono
.....cellulare..... FAX

Il supplente è il Sig. telefonocellulare..... FAX

Il Referente nominato da è il Sig. telefono
.....cellulare..... FAX

Il supplente è il Sig. telefonocellulare..... FAX

Il Referente nominato da è il Sig. telefono
.....cellulare..... FAX

Il supplente è il Sig. telefonocellulare..... FAX

ARTICOLO 3 – DURATA DELL’ACCORDO - RINNOVO

Il termine di validità del presente accordo viene stabilito in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Qualora l’importo dell’accordo sia raggiunto prima della decorrenza del termine di validità, l’accordo dovrà ritenersi automaticamente concluso prima della sua naturale scadenza.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero già in corso l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con ordinativi già emessi da CUP 2000, essi dovranno essere portati comunque a conclusione.

Non potranno essere emessi ordinativi successivi alla scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo.

CUP 2000 si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo per la durata di 12 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche, fatta salva, solo in tale caso, l’applicazione dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

CUP 2000 si riserva inoltre di affidare agli aggiudicatari, con atto debitamente motivato, servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore per un importo contrattuale non superiore a quello del contratto originario.

ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo complessivo dell’accordo è pari ad € _____ (_____euro) per la durata di 24 mesi, al netto degli oneri della sicurezza ed € 2000,00 (Euro duemila), quale importo presunto stimato per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.

I servizi verranno affidati a misura e pertanto i corrispettivi verranno commisurati alla quantità delle

lavorazioni effettivamente affidate ed eseguite.

CUP 2000, conseguentemente, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presunto e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa e della costituzione della cauzione come determinata al successivo articolo 9.

I Fornitori, per contro, sono vincolati all'esecuzione dei servizi che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici ordinativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI

Le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensate con il prezzo unitario offerto dal primo classificato a cui vengono allineati i prezzi offerti dai soggetti che seguono in graduatoria.

Il prezzo di cui al presente accordo è ritenuto congruo dai Fornitori in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. Il prezzo stesso comprende e compensa tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che i Fornitori dovranno sostenere per eseguire i servizi completi ed ultimati, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo.

Il prezzo unitario, si intende applicabile a servizi eseguiti in modo completo e le cui modalità non abbiano dato luogo all'applicazione di penali (cfr. art. 13).

ARTICOLO 6 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

In deroga all'articolo 1664 del Codice Civile, rimane stabilito che i corrispettivi di cui al precedente art. 5 saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo.

Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi ordinativi non è ammesso il ricorso all'adeguamento dei prezzi, che potrà essere applicato solo in caso di eventuale rinnovo.

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento delle prestazioni rese dai Fornitori sarà effettuato separatamente per ciascun ordinativo.

La fatturazione potrà essere emessa solo in seguito all'avvenuta esecuzione di ciascun ordinativo.

Le fatture emesse dovranno contenere i seguenti riferimenti: Commessa e Codice CIG .

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura, salvo quanto previsto al penultimo cpv del presente articolo. In caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti gli interessi ai sensi delle vigenti normative.

Dagli importi delle fatture in pagamento saranno detratte le eventuali penalità di cui all'articolo 13 del presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della Legge 136 del 13/08/10, il pagamento potrà essere effettuato unicamente sul conto corrente dedicato, che sarà comunicato da ciascun Fornitore. Gli stessi provvederanno altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A pena di nullità assoluta dell'accordo quadro nei confronti dell'inadempiente, ciascun Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Ciascun Fornitore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a CUP 2000 ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, del Fornitore. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo l'attestazione di regolarità della prestazione eseguita, debitamente firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da CUP 2000.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà fatturato e pagato un'unica soluzione a fronte dell'adempimento degli obblighi ad esso correlati.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto ai Fornitori di cedere sia l'accordo quadro che i singoli ordinativi derivanti dall'accordo stesso, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Il mancato rispetto del divieto di cui sopra, comporterà in ogni caso l'immediata risoluzione dell'Accordo per colpa del Fornitore e limitatamente a quest'ultimo.

Alla risoluzione dell'Accordo consegue, quale clausola penale, l'addebito del maggior onere derivante a CUP 2000 a causa della predetta risoluzione.

Per la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste nell'accordo, si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

I Fornitori potranno cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dall'articolo richiamato a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Fornitore.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a CUP 2000 . Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di CUP 2000 al risarcimento del danno, il presente accordo si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal singolo Fornitore con la stipula dell'accordo, il Fornitore _____ ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/____).

il Fornitore _____ ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/____).

il Fornitore _____ ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/____).

Gli importi sopra indicati saranno dimezzati qualora i fornitori siano in possesso delle certificazioni del sistema di qualità (Det. 7/07 dell'AVCP).

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di CUP 2000, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CUP 2000.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che CUP 2000 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali medesime.

La garanzia opera nei confronti di CUP 2000 a far data dalla sottoscrizione dell'accordo quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di CUP 2000.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da CUP 2000.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo nei confronti dell'inadempiente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Sono a carico dei Fornitori, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse **necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.**

I fornitori, in particolare, dovranno:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'accordo con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato e nel presente accordo;
- attenersi alle istruzioni e direttive relative all'esecuzione dei servizi che saranno impartite da CUP 2000 tramite il direttore dell'esecuzione del contratto;
- **adeguarsi in tempi brevi a variazioni significative di volumi di attività per fare fronte ad eventuali richieste di lavorazioni in urgenza /emergenza;**
- **assicurare una capacità produttiva mensile di almeno 200.000 pagine;**
- dare immediata comunicazione a CUP 2000 di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione dei servizi, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dello stesso; tale comunicazione dovrà pervenire al CUP entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,

secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni sopravvenute, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo, resteranno ad esclusivo carico dei Fornitori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'accordo e nei relativi Allegati, ed i Fornitori non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di CUP 2000, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'accordo dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza delle lavorazioni e della dislocazione delle sedi di CUP 2000.

CUP 2000 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

I Fornitori sono responsabili in via esclusiva per eventuali danni a terzi (persone e/o cose), ad essi imputabili, occorsi nell'espletamento delle prestazioni dedotte nell'accordo. Nel caso in cui tali pretese vengano avanzate da terzi nei confronti di CUP 2000, i Fornitori si impegnano fin d'ora a tenerla indenne da ogni pretesa mossa nei suoi confronti.

Prima della sottoscrizione del presente accordo, i fornitori dovranno consegnare copia di polizza assicurativa RCT/RCO a coperture di ogni rischio da responsabilità civile con massimale limite di € 2.500.000.

I Fornitori si impegnano a mantenere le Polizze, sopra indicate, valide ed efficaci per tutta la durata dell'accordo e di dare comunicazione scritta a CUP 2000 di eventuali variazioni sulle proprie coperture assicurative, inviando la documentazione aggiornata e modificata.

ARTICOLO 11 - TRASPORTO E CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE

Il trasporto delle cartelle cliniche dalla sede di CUP 2000 alla sede del Fornitore dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Capitolato d'Appalto, usando la massima attenzione e cura durante il trasferimento e lo stoccaggio del materiale.

In particolare il Fornitore, a decorrere dalla presa in carico della documentazione, è responsabile, in via esclusiva, della custodia della stessa ai sensi dell' art. 1766 c.c. e seguenti, sulla disciplina del contratto di deposito.

Le parti danno atto che il Fornitore è in possesso di Polizze assicurative con massimale limite di € 100.000 per il trasporto ed € 250.000 per la giacenza, idonea a mantenere indenne CUP 2000 dai

rischi relativi a furto, incendio, rapina distruzione e deterioramento delle cartelle cliniche ed in generale della documentazione prelevata, a qualsiasi titolo avvenuto, con garanzia “ a primo rischio assoluto”, dal momento della presa in consegna delle stesse e fino alla loro riconsegna alla Committente.

Il Fornitore dovrà consegnare prima della sottoscrizione del presente accordo copia delle Polizze sopra indicate alla Committente .

Il Fornitore si impegna a mantenere tali Polizze, valide ed efficaci per tutta la durata del contratto, compresi gli eventuali rinnovi, e di dare comunicazione scritta alla Committente di eventuali variazioni sulle proprie coperture assicurative.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

I Fornitori devono osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Devono, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non siano aderenti alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o abbiano da esse receduto, e indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalla loro natura, dalla loro struttura e dimensione e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. I Fornitori sono tenuti altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione. Per le inadempienze di cui sopra CUP 2000 si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali costituito ai sensi dell'art. 9 del presente accordo. CUP 2000 provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. I Fornitori devono osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/08 e le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 13 – PENALI

Le penali sono disciplinate in conformità all'art. 298 del DPR 5.10.2010 n. 207. CUP 2000 si riserva di applicare la penale dallo 0,3 all'uno per mille sull'importo complessivo annuale degli ordinativi emessi nei confronti di ciascun fornitore, nei casi di cui ai paragrafi successivi. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art 298 del DPR 5.10.2010 n. 207 e procederà all'escussione della cauzione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dei fornitori, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. L'importo delle penali sarà successivamente quantificato, in applicazione delle percentuali sotto indicate, sulla base del valore a consuntivo degli ordini emesse nei confronti del fornitore. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, CUP 2000 provvederà a trattenere il relativo importo sui pagamenti delle fatture di data immediatamente successiva al fatto/fatti che ha/hanno dato luogo all'applicazione delle penali. In alternativa il pagamento della penale avverrà mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte del Fornitore di reintegrare la stessa entro il termine di 10 giorni.

CUP 2000 avrà la facoltà di risolvere "ipso jure" l'accordo nei confronti del fornitore inadempiente mediante semplice comunicazione inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva anche nell'ipotesi in cui il singolo Fornitore abbia realizzato un ritardo pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto ad una qualsiasi delle scadenze previste nelle tabelle " Livello del Servizio da garantire " del Capitolato.

Qualunque violazione, anche di lieve entità, verrà comunque contestata e verrà valutata, se reiterata, ai fini della rilevanza dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dell'eventuale maggiore danno derivante dagli inadempimenti dell'appaltatore.

§ 1. Penali relative a ritardo rispetto ai tempi di consegna

In caso di ritardo per l'adempimento del servizio rispetto ai tempi stabiliti nel capitolato alla voce " Livello del Servizio da garantire " CUP 2000 si riserva di applicare una penale secondo la seguente tabella.

Schema di accordo quadro allegato agli atti di gara

Riga	Infrazione	A partire da:	Tempo massimo	Penale per mille
1	Ritiro documentazione	Assegnaz.	3 giorni	0,5
2	Protocollazione	Ritiro	1 giorno	0,5
3	Disponibilità PDF	Ritiro	2 settimane	0,5
4	Riconsegna materiale	Ritiro	3 settimane	0,5
5	Disponibilità PDF urgente	Richiesta	90 minuti	0,9
6	Disponibilità PDF prioritario	Richiesta	8 ore	0,5
7	Riconsegna documentazione originale urgente	Richiesta	Ore 7:30 gg. successivo	0,9
8	Riconsegna documentazione originale prioritaria	Richiesta	16 ore	0,7

Per le righe 1-4 della tabella l'importo previsto è riferito ad ognuno dei primi 3 giorni naturali e consecutivi di ritardo dell'attività richiesta, per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo l'importo è dello 0,7 per mille.

Per la riga 5 l'importo previsto è riferito ad ogni ora di ritardo, dalla quarta ora di ritardo l'importo è dell'uno per mille.

Per la riga 6 l'importo previsto è riferito alle prime 4 ore di ritardo, dalla quinta ora di ritardo l'importo è dello 0,6 per mille.

Per la riga 7 l'importo previsto è riferito alle prime 2 ore di ritardo, dalla terza ora di ritardo l'importo è dell'uno per mille.

Per la riga 8 l'importo previsto è riferito alle prime 4 ore di ritardo, dalla quinta ora di ritardo l'importo è dello 0,8 per mille.

§2 Penali relative alla qualità del completamento

In caso di difformità rispetto al protocollo di lavorazione verrà applicata una penale dello 0,5 per mille a cartella che diventa dell'1 per mille in caso di "grave difformità". Per "grave difformità" si intende la non corrispondenza della cartella a più di tre parametri definiti nel protocollo.

Le difformità potranno essere verificate dal file PDF. La presenza di fogli bianchi o senza contenuto informativo all'interno del PDF, diversamente da quanto previsto del protocollo, costituisce una "grave difformità".

Nel caso le difformità segnalate continuino a verificarsi nei successivi mesi la penale applicata sarà sempre dell'uno per mille a cartella e potrà essere richiesta l'introduzione di ulteriori step di verifica del processo di lavorazione.

ARTICOLO 14 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Durante l'esecuzione dei servizi, per ciascun ordinativo, CUP 2000 si riserva la facoltà di verificare, con appositi sopralluoghi, che le modalità di lavorazione delle cartelle cliniche in corso di elaborazione rispettino tutte le norme, le specifiche ed i protocolli previsti.

ARTICOLO 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente accordo, si conviene che, in ogni caso, CUP 2000 senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente accordo nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula dell'accordo e per lo svolgimento delle attività previste nell'accordo e nel capitolato;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CUP 2000;

3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di CUP 2000.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, CUP 2000 avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di CUP 2000 al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 16 – RECESSO

CUP 2000 ha diritto di recedere unilateralmente dall'accordo, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, in tutto o in parte.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo riguardanti CUP 2000 che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, CUP 2000 stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'accordo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al /i Fornitore /i con lettera raccomandata A/R.

In tali casi, il /i Fornitore /i ha diritto al pagamento da parte di CUP 2000 dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'accordo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

CUP 2000 potrà, altresì, recedere per qualsiasi motivo dall'accordo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di CUP 2000.

ARTICOLO 17 – SICUREZZA DEL MATERIALE E DEI DATI

I Fornitori dovranno adottare, in coerenza con il Codice in materia di protezione dei dati personali, idonee misure di sicurezza ed in particolare modalità tecniche volte a prevenire rischi di distruzione, perdita, alterazione dei dati ovvero di intrusione od accesso da parte di soggetti non autorizzati o abilitati. I Fornitori provvederanno altresì alla nomina ad "incaricato di trattamento", ai sensi dell'art. 30 del richiamato codice, delle persone fisiche preposte alle varie attività di trattamento, ivi comprese le fasi di raccolta, trasporto e custodia ed i connessi profili di autorizzazione. L'elenco dei nominativi degli incaricati, con l'indicazione dei connessi profili di autorizzazione, dovranno essere comunicati a CUP 2000 al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.

Le attività di trattamento dei dati sensibili, siano esse svolte dai Fornitori, o dalle ditte ausiliarie o subappaltatrici (necessariamente) appartenenti all'UE dovranno rispettare le misure minime di cui all'All. B al Codice di Protezione dei Dati personali. Le attività di trattamento dei dati dovranno altresì avvenire sempre nel rispetto dei provvedimenti già adottati o che verranno adottati

nel corso dell'esecuzione del servizio dall'Autorità Garante della Privacy Italiana ovvero dal Gruppo dei Garanti Europei (cd. Gruppo ex art. 29).

In particolare ogni singolo Fornitore:

1. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
2. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati. Nei relativi contratti di subappalto e con l'impresa ausiliaria dovranno pertanto essere inserite apposite clausole volte a garantire il rispetto delle prescrizioni indicate

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto nei confronti del soggetto inadempiente l'accordo quadro, fermo restando che detto Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 18 SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale ed al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il documento in materia di sicurezza (DUVRI), redatto da CUP2000 ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, analizza la presenza potenziale di rischi in relazione all'oggetto dell'appalto, le eventuali misure individuate per l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi da interferenze attesi e la conseguente stima dei costi relativi ai fini della cooperazione e coordinamento tra i contraenti.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di espletamento dell'appalto dovranno essere tempestivamente comunicate. A tal fine la Committente si riserva di contattare il Fornitore o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

CUP 2000, in fase di espletamento dell'appalto, ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite la Committente imporrà al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso e l'immediato adeguamento.

In ogni caso il Fornitore deve accuratamente analizzare i propri rischi specifici relativi al servizio

oggetto del presente contratto, definire ed applicare le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà, inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni che l'Azienda USL interessata ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi (ospiti, visitatori, collaboratori, ecc.).

ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione dell'accordo è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA COMMITTENTE

Ai sensi degli articoli 10 D.Lgs 163/2006 e 271 e seguenti del DPR 207/2010 il Responsabile del procedimento è l'Avv. Manuela Gallo. Ai sensi degli artt. 299 e seguenti del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto è

ARTICOLO 21 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati e gli allegati agli stessi:

- il Capitolato d'Appalto;
- il bando di gara,

Schema di accordo quadro allegato agli atti di gara

- l'offerta economica presentata da ciascun fornitore comprensiva della dichiarazione di allineare la propria offerta a quella del primo classificato;
- Il DUVRI;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Il presente accordo consta di n. (.....) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dal legale rappresentante di CUP 2000 ed è redatto in _____ originali .

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli: art. 5 corrispettivi; art. 6 invariabilità dei prezzi; art.8 divieto di cessione del contratto- cessione del credito; art. 10 responsabilità ed obbligazioni del Fornitore; art. 11 trasporto e conservazione delle cartelle cliniche; art. 13 penali; art. 15 clausola risolutiva espressa; art.16 recesso; art. 17 sicurezza del materiale e dei dati; art. 18 sicurezza sul lavoro; art. 19 Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il